

Verbale di Riunione dell'Assemblea dei Soci

In data 21.11.2019 alle ore 17:30 in prima/seconda convocazione si è riunita in forma ordinaria/straordinaria l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Centro Salute San Giuliano Terme presso CARPO STREET 17 SAN GIULIANO TERME, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO SECONDO IL RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS N° 117 DEL 3/8/2017
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Conteggiate le presenze e verificato che il numero necessario di soci presenti sia stato raggiunto, il Presidente dichiara valida la seduta, apre la discussione dell'ordine del giorno e chiama a fungere da Segretario il Sig. VALENTINA GIOVANNETTI

Discussione dell'OdG e relative delibere

- 1) VIENE DATA LETTURA DELLO STATUTO E VENGONO ILLUSTRATE LE MODIFICHE APPORTATE PER ADEGUARLO A QUANTO RICHIESTO PER ESSERE RICONOSCIUTO COME ASSOCIAZIONE DI PROTEZIONE SOCIALE ENTE DEL TERZO SETTORE.
SECONDO IL D.LGS N° 117 DEL 3/8/2017
DOPO LA DISCUSSIONE IL NUOVO TESTO VIENE SUBITO APPROVATO.
I SOCI PRESENTI APPROVANO ALL'UNANIMITÀ LE MODIFICHE APPORTATE

Null'altro essendovi da dichiarare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 18:30 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Gianluca Valente

Il Presidente

Giuseppe

13-11-1974
C. 13-11-1974
T. 13-11-1974

Registrato _____

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA
10 DIC. 1974

Registrato 2884 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)
Ivan Nijon

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Pubblica Amministrazione

13-11-1974
C. 13-11-1974
T. 13-11-1974

Registrato _____

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CENTRO SALUTE SAN GIULIANO TERME APS"

Art.1 - Denominazione, durata e sede

L'associazione avente denominazione "Centro Salute San Giuliano Terme APS", è costituita ai sensi del Codice civile e nel contesto vigente regolata ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore" e sue successive modifiche. L'associazione è stata costituita in data 24/02/2014. L'associazione ha durata illimitata.

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di San Giuliano Terme all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro tenuto dalla Amministrazione competente, potrà istituire, su delibera del Consiglio direttivo, uffici e sedi operative nell'ambito del territorio regionale.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica del presente Statuto.

Art.2 – Scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni: interventi volti a garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, e prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione;

b) interventi e prestazioni sanitarie: interventi in ambito psicologico e psicoterapico, rivolti a individui, gruppi, comunità, volti a diagnosi, cura, riabilitazione e prevenzione del disagio psichico; valutazione degli apprendimenti;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa: interventi anche in ambito scolastico di educazione socio-affettiva e di prevenzione del disagio; formazione e supervisione a insegnanti e altre figure educative in materia socio-affettiva;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale: ricerca-azione in ambito dell'empowerment di comunità;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo: in particolare nell'ambito della cultura psicologica, pedagogica e sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa: interventi di potenziamento scolastico, valutazione degli apprendimenti;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti: attività di supervisione e sostegno psicologico rivolti a figure che operano all'interno dei servizi di accoglienza di persone migranti; iniziative finalizzate alla promozione della multiculturalità;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione intende sviluppare e promuovere la persona umana, con particolare attenzione ai suoi aspetti psicologici e relazionali. L'Associazione si rivolge quindi sia agli operatori del settore (psicologi, psicoterapeuti, counsellor, insegnanti, etc.) che a tutti i cittadini interessati a tali tematiche. Le finalità dell'Associazione sono: promuovere il benessere e la salute psicologica, attraverso percorsi di promozione e formazione; realizzare percorsi di conoscenza e promozione della salute psicologica e relazionale; curare la raccolta di esperienze, contributi e documentazione in materia di salute psicofisica, counselling, psicologia e psicoterapia e promuovere in questi ambiti percorsi formativi per i propri soci; creare occasioni di formazione, incontro e amicizia tra persone di qualsiasi nazionalità, lingua, cultura; promuovere la cultura della pace nei rapporti interpersonali e nelle relazioni sociali; si rivolge a famiglie, coppie, genitori, alle scuole e ai cittadini in genere con lo scopo di promuovere il benessere psicologico e la prevenzione di disagi quali bullismo, crisi di coppia, difficoltà genitoriali, difficoltà di comunicazione, disagio sociale; promuovere l'integrazione di persone con vulnerabilità e migranti.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione potrà, inoltre, ai sensi ed agli effetti dell'art. 6, d. lgs. 117/2017, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali a quelle indicate nei precedenti paragrafi, secondo criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del consiglio direttivo.

Potrà inoltre svolgere raccolte fondi, ai sensi dell'art. 7, del medesimo decreto, secondo quanto previsto dalle norme citate nonché dai decreti attuativi da queste previsti attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - Ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo stabilito per legge.

Può diventare associato chiunque si riconosca nei principi e nelle finalità espresse nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

L'adesione ad associato di un minore di anni diciotto deve avvenire previo consenso di chi esercita la potestà genitoriale.

Gli aspiranti associati devono presentare domanda di ammissione all'associazione con espressa dichiarazione e pertanto impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni, nonché le ulteriori delibere degli organi associativi.

Sulle domande di ammissione ad associato decide, entro sessanta giorni, il consiglio direttivo dell'associazione. Della decisione è data notizia al richiedente. In caso di ammissione dell'associato ne è data iscrizione nel libro degli associati.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, oppure ad essa non venga data risposta entro il termine previsto dal precedente comma, l'interessato potrà presentare, entro dieci giorni a decorrere rispettivamente dalla comunicazione del diniego o dallo scadere del termine previsto per la decisione sulla richiesta di ammissione, ricorso scritto al presidente sul quale deciderà in via definitiva la prima assemblea degli associati.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 5. Non sono pertanto consentite iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione a termine oppure limitazioni dei diritti riconosciuti agli associati.

La quota associativa rappresenta esclusivamente un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'associazione, non costituisce pertanto titolo di proprietà o di partecipazione ai proventi. La quota associativa non è rimborsabile, trasmissibile e rivalutabile.

Art.4 - Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti nella stessa;
- accedere ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti, libri e registri dell'Associazione;
- usufruire dei servizi offerti dall'Associazione e di partecipare alle attività della stessa;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, al rispetto delle norme previste dallo statuto, dai regolamenti e dalle ulteriori delibere degli organismi dell'associazione, nonché al mantenimento di un contegno ispirato agli ordinari principi di buona fede, correttezza e decoro nella partecipazione alle attività dell'associazione ed in generale nella frequentazione della sede sociale. In particolare è obbligo dell'associato mantenere una condotta di rispetto verso gli altri associati e verso gli organismi associativi nonché verso il buon nome dell'associazione e verso la sede sociale della stessa.

Art.5 - Recesso ed esclusione dell'Associato

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente. L'Associato può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per tre mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione dell'Associato è deliberata dall'Assemblea e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo di lettera semplice. L'Associato interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – l'Associato interessato dal provvedimento si intende sospeso. Gli Associati receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ORGANI E CARICHE ASSOCIATIVE

Art.6 - Gli organi associativi

Gli organi dell'Associazione sono:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo, in qualità di Organo di amministrazione;
- 3) il Presidente.

Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

Art.7 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta (lettera semplice oppure messaggio di posta elettronica), contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il giorno 30 di aprile, per l'approvazione del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. È previsto l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dello Statuto;
- approva gli eventuali regolamenti, e in particolare quello dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'Assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- 1) approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti,
- 2) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di tre quarti dei Soci.

Art.8 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea degli associati e può essere, per gravi motivi, revocato con delibera motivata dell'assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e può essere composto da tre a nove membri, che sono nominati dall'Assemblea degli associati e possono essere rieletti. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso. Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Il Consiglio Direttivo, che può esercitare i suoi poteri ordinari solo nei limiti degli indirizzi generali predeterminati dall'Assemblea degli associati, ha nello specifico le seguenti funzioni:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Rendiconto di cassa e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- 1) il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea),
- 2) il Vice Presidente (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso),
- 3) il Tesoriere (eletto nell'ambito del Consiglio Direttivo stesso).

Art.9 - Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ha potere di stipula, cioè di firma, previa autorizzazione da parte dell'Assemblea degli associati.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Art.10 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione del rendiconto per cassa sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTO

Art.13 - Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.14 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, di Enti o di Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.15 - Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.16 - Rendiconto per cassa

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Di ogni esercizio deve essere redatto un rendiconto per cassa predisposto a cura del consiglio direttivo. Il rendiconto, assieme ai documenti ad esso connessi, deve essere presentato all'assemblea degli associati entro il 30 aprile di ogni anno per la sua approvazione e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

VITA ASSOCIATIVA

Art.17 – Libri associativi

L'associazione istituisce i seguenti libri associativi:

- libro delle adunanze e delle delibere assembleari, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico,
- libro delle adunanze e delle delibere del consiglio direttivo,
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro degli associati.

I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Saranno inoltre istituiti i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri associativi con le seguenti modalità. L'associato che intenda esercitare il diritto di visione o verifica dei libri associativi è tenuto farne richiesta scritta al consiglio direttivo. La richiesta dovrà essere presentata personalmente dall'associato che ne abbia interesse, dovrà essere specificamente motivata.

Art.18 – Volontari

L'associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d. lgs. 117/2017. Sono esclusi rimborsi spese forfetari.

Art.19 – Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art.21 – Disposizioni generali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Gli Associati:

[Handwritten signatures of the associates]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

10 DIC. 2023

Registrato 2384 SERIE III

IL FUNZIONARIO (*)
[Signature]

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Pierluigi Muccari